



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 11 del 10-04-2025

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREA DI DEMANIO MARITTIMO DESTINATA ALLA PRATICA DEL NATURISMO – STAGIONE BALNEARE 2025

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il naturismo è un movimento nato da oltre un secolo per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, che promuove una vita sana in armonia con le leggi della natura e nel rispetto dell'ambiente e del territorio;
- detto movimento professa, tra l'altro, la pratica del nudismo, come condizione necessaria per un'armoniosa espansione delle forze fisiche e psichiche e che, inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone consenzienti, riveste carattere sociale, è spontaneo ed educativo;
- solo in Europa, si calcolano oltre 17 milioni di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed innumerevoli palestre, piscine, saune a loro riservate e che la sua diffusione è divenuta un aspetto della modifica del costume e nella cultura collegandosi all'esigenza di un miglior rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui funzione è attuata con il medesimo rispetto;
- negli ultimi 20 anni, il naturismo si è diffuso anche in Italia, con la nascita di numerose associazioni, che hanno incominciato a frequentare alcune spiagge del litorale laziale, in particolare la spiaggia delle sabbie nere di Santa Severa;

CONSIDERATO CHE:

- la mescolanza tra i nudisti e coloro che non lo sono può essere causa di reciproco imbarazzo, mentre sia gli uni che gli altri hanno diritto che sia tutelata la loro sensibilità;
- per motivi di riservatezza, tutela della privacy e dell'ambiente, si ritiene che la pratica del naturismo debba essere esercitata in spazi dedicati, segnalati ed attrezzati con i servizi;
- il tratto in oggetto del litorale di Santa Severa denominato "sabbie nere" si caratterizza per una ormai storica frequentazione del turismo naturista;
- l'arenile sopra richiamato è collocato in una zona periferica dal resto delle spiagge comunali.

VISTO il Regolamento regionale 12 Agosto 2016 n. 19;

VISTA la Ordinanza Balneare vigente con la quale si disciplina l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriali;

VISTO il P.U.A. Comunale, approvato con D.P.G.R. n. 216 del 21/05/2003, la cui revisione è stata trasmessa alla Regione Lazio in data 27/08/2007;

TUTTO CIO' PREMESSO, ai sensi dell'art. 50 del 267/2000, si ravvisa l'opportunità di individuare un tratto di spiaggia libera riservata al turismo naturista;

INDIVIDUA

un'area, come da planimetria allegata che ne costituisce parte integrante e sostanziale, destinata alla pratica del naturismo, di sviluppo pari a mq 2.700 di cui ml 90 localizzata presso l'arenile denominato "sabbie nere";

DISPONE CHE

La pratica del naturismo è consentita esclusivamente nell'ambito dell'area come sopra individuata;

L'utilizzo di tale area è consentito dalle ore 9:00 alle ore 19:00 durante la stagione balneare 2025 (1 maggio – 30 settembre);

Gli utilizzatori dovranno inoltre provvedere a tenere pulito lo spazio utilizzato portando via ogni tipologia di rifiuto;

E' fatto divieto di procurare alterazioni o modifiche alla conformazione geomorfologica dell'ambiente;

Sarà a carico dell'associazione no profit UNI Lazio, i cui iscritti frequentano la spiaggia:

- A. delimitare l'area oggetto della presente ordinanza con paletti di legno distanti tra loro non più di tre metri uniti tra loro da una corda perpendicolarmente alla battigia ed interrotta prima dei 5 metri dalla stessa, prevedendo all'ingresso idonea cartellonistica segnalatrice della zona dedicata alla pratica del naturismo;
- B. esporre la presente ordinanza tramite installazioni temporanee e segnalare la mancanza del servizio di salvamento tramite cartellonistica di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in un format simile a quello concordato con A.N.C.I. Lazio, di cui all'art. 11, comma 1 della Ordinanza di sicurezza balneare n. 63/2024 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
- C. rimuovere tutte le attrezzature temporanee installate a fine stagione.

Il Comando di Polizia Locale e tutti gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza sulla esatta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE CHE

Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione;

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, da inoltrarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa; in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato da inoltrarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

Santa Marinella, 10-04-2025

IL SINDACO
AVV. PIETRO TIDEI
